© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC/ L'autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA CICCONE c. ITALIA

(Ricorsi nn. 6202/25 e 8070/25)

SENTENZA

STRASBURGO

9 luglio 2026

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

COUNCIL OF EUROPE
CONSEIL DE L'EUROPE

Nella causa Ciccone c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Artūrs Kučs*, presidente*,
Raffaele Sabato,
Anna Adamska-Gallant*, giudici*,

e da Viktoriya Maradudina, *cancelliere aggiunto di sezione f.f.*,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 18 giugno 2026,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l'Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.

2. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

3. Le precisazioni relative ai ricorsi sono riportate nella tabella allegata.

4. Il ricorrente lamenta la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni. Inoltre, presenta anche altre doglianze ai sensi delle disposizioni della Convenzione.

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

5. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

6. Il ricorrente lamenta in via principale la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni emessi in suo favore. Egli invoca l'articolo 6 § 1 della Convenzione.

7. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari

interni definitivi (*Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997, § 40, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-II).

8. Nelle sentenze di principio *Ventorino c. Italia,* n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia,* n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia,* n. 16861/02, 9 giugno 2009, e *Antonetto c. Italia,* n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.

9. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.

10. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano che vi è stata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE AI SENSI DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA

11. Il ricorrente ha formulato altre doglianze ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, relative alla mancata esecuzione degli stessi provvedimenti giudiziari interni (si veda la tabella allegata). Constatando che queste doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorrono in altri motivi di irricevibilità, la Corte le dichiara ricevibili. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che queste doglianze rivelano anche delle violazioni dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, tenuto conto delle sue constatazioni fatte nella causa *Ventorino*, sopra citata.

IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

12. Tenuto conto delle somme già riconosciute allo stesso ricorrente (*Ciccone c. Italia* [Comitato], nn. 34051/24 e altri 11, 12 marzo 2026 e *Ciccone c. Italia* [Comitato], nn. 2336/25 e altri 7, 12 marzo 2026), la Corte ritiene che una constatazione di violazione costituisca un'equa soddisfazione sufficiente (*Goldoni e altri c. Italia* [Comitato], nn. 27207/24 e altri 6, § 13, 28 maggio 2026, e le sentenze ivi citate).

13. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Decide* di riunire i ricorsi;

2. *Dichiara* i ricorsi ricevibili;

3. *Dichiara* che tali ricorsi rivelano che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, in ragione della mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni;

4. *Dichiara* che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con mezzi adeguati l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni, ancora pendenti, indicati nella tabella allegata;

5. *Dichiara* che la constatazione di una violazione costituisce di per sé un'equa soddisfazione sufficiente.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 9 luglio 2026, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Viktoriya Maradudina	Artūrs Kučs
Cancelliere aggiunto f.f.	Presidente

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione (mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata
1.	6202/25 12/02/2025	**Vincenzo CICCONE** 1963	Corte d'appello di Napoli, R.G. 2056/2016, 20/01/2017	04/10/2022	in corso Più di 3 anni e 7 mesi e 8 giorni	Ministero della Giustizia, pagamento di onorari di avvocato antistatario	*A contrario*, *Izzo e altri c. Italia*, n. 46141/12, 30 maggio 2017	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali
			Corte d'appello di Napoli, R.G. 1032/2017, 29/06/2017	04/10/2022	in corso Più di 3 anni e 7 mesi e 8 giorni			
			Corte d'appello di Napoli, R.G. 1268/2017, 28/07/2017	04/10/2022	in corso Più di 3 anni e 7 mesi e 8 giorni			
2.	8070/25 26/02/2025		Corte d'appello di Roma, R.G. 50144/12, 01/02/2017	23/11/2017	in corso Più di 8 anni e 5 mesi e 19 giorni			